



COMUNE DI GENOVA

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2023 IN MERITO
ALL'INTRODUZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

N. 13/C DEL 27.12.2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di dicembre presso la Sede del Comune di Genova tra la delegazione Trattante della Civica Amministrazione, nelle persone di:

Dott. Alessandro Aronica
(Presidente)

FIRMATO

Dott.ssa Lidia Bocca
(Componente)

FIRMATO

Dott.ssa Ilaria Anna Cerqua
(Componente)

FIRMATO

e la Delegazione Trattante di Parte Sindacale costituita come di seguito riportata:

C.G.I.L. F.P. FIRMATO

C.I.S.L. F.P. S. FIRMATO

U.I.L. F.P.L. FIRMATO

C.S.A Regioni Aut. Loc. _____

R.S.U.

È stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Stralcio per il personale non dirigente, in merito all'introduzione di nuovi impianti di videosorveglianza delle sedi del Corpo di Polizia Locale e del servizio di Protezione Civile, la cui stipula è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale in data 22.12.2023 (proposta n. 373 del 20.12.2023).

Il presente Contratto Collettivo Integrativo (per brevità: CCI) – Stralcio – si applica al personale del comparto assunto dal Comune di Genova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e facente capo alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che, pur facente capo ad altre Direzioni di Area, svolga le proprie mansioni presso una delle sedi in uso esclusivo o condiviso alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale.

Art. 1 Premesse

1. Le parti firmatarie hanno già sottoscritto in data 30 marzo 2021 il CCDI n. 09/A, con il quale sono state definite le sedi e i locali sottoposti a videosorveglianza nonché le modalità e le finalità di tale sistema di presidio e controllo.
2. Negli ultimi anni il Corpo di Polizia Locale della Città di Genova ha evoluto il proprio ruolo di polizia giudiziaria mediante l'istituzione di nuclei e uffici di elevata specializzazione che, anche in ragione dei notevoli risultati raggiunti e del sempre maggiore loro coinvolgimento in attività disposte e delegate dall'Autorità Giudiziaria, sono stati dotati di strumentazione e di dispositivi assai sofisticati e di ingente valore economico.
3. Il Corpo di Polizia Locale ha inoltre notevolmente intensificato la propria attività di contrasto alla microcriminalità, con particolare riferimento allo spaccio di stupefacenti e a tutte quelle attività illecite compromissive della sicurezza urbana, con un deciso incremento del numero di arresti, fermi e identificazioni di persone.
4. Le circostanze indicate ai punti 1 e 2 hanno reso il Corpo di Polizia Locale della Città di Genova un obiettivo maggiormente sensibile rispetto al passato, come confermato da alcuni episodi di vandalismo in danno di sedi e veicoli di servizio.
5. Al momento della stesura del presente CCI, gli accessi ad alcune sedi e uffici del Corpo rimangono sguarniti di qualsiasi forma di presidio o sorveglianza nell'arco di tutta o di parte della giornata, e in particolar modo nelle ore serali o notturne.

Le dinamiche sopra descritte rendono, pertanto, necessaria l'adozione di misure volte a rafforzare le già esistenti modalità di videosorveglianza delle sedi per continuare a garantire la sicurezza del personale di Polizia Locale e Protezione Civile nonché l'integrità delle strumentazioni e delle apparecchiature in dotazione. L'installazione di ulteriori sistemi di videosorveglianza rimane, in ogni caso, finalizzata a prevenire e reprimere ogni condotta lesiva dell'incolumità dei lavoratori e/o dell'integrità del patrimonio pubblico, nonché ad acquisire tutti gli elementi utili all'accertamento e alla documentazione probatoria dei fatti costituenti reato.

Art. 2 Sedi di lavoro

Le parti concordano e danno atto e concordano che ulteriori sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 1 verranno installati nelle sedi e nei locali sotto indicati e definiti:

- Tutte le sedi:

- **sul perimetro** degli edifici occupati a qualsiasi titolo dalla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale, con visualizzazione degli accessi ai luoghi di lavoro e delle aree/locali destinati al ricovero dei veicoli di servizio;

- Sede di Piazza Fernando Ortiz:

- **4.to piano:** l'area antistante gli ascensori e l'area antistante l'ingresso al piano dall'esterno.
- **5.to piano:** l'area di accesso al piano e di transito dei soggetti sottoposti ad accertamenti, arresti o fermi, l'interno degli ambienti del "locale sicuro", l'interno del locale di fotosegnalamento e l'interno della sala transizione delle persone da sottoporre a fotosegnalamento, nonché le sale normalmente in uso al "Reparto Polizia Giudiziaria" e destinate alla trattazione delle persone a qualsiasi titolo trattenute, in ragione dei frequenti casi di aggressione e danneggiamento dovuti alle escandescenze di questi ultimi;
- **6.to piano:** l'area antistante gli ascensori nonché l'area di accesso ai locali occupati dal "Nucleo reati informatici e supporto indagini tecnico/scientifiche" del Reparto Polizia Giudiziaria, in ragione dell'ingente valore della strumentazione ivi custodita.
- **7.mo piano:** l'area antistante gli ascensori e la porta tagliafuoco nonché l'area di accesso ai locali in uso al "Reparto Sicurezza Stradale", in ragione dell'ingente valore della strumentazione ivi custodita.
- **8.vo piano:** l'area antistante gli ascensori e la porta tagliafuoco nel corridoio del piano in uso Reparto di Polizia Giudiziaria, in ragione della particolare attività svolta, della strumentazione ivi custodita e delle riservatissime informazioni disponibili e consultabili all'interno dei locali.

- Sede di Via di Francia (cd. "Matitone").

- **10.mo piano:** presso l'ingresso lato ponente e l'ingresso lato levante, per ragioni di sicurezza in quanto ingressi non presidiati a uffici di polizia e di protezione civile, comprese la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale e della Centrale Emergenza della Protezione Civile, nonché in prossimità dell'ingresso al locale armeria, in ragione dell'ingente numero di armi da sparo e relativo munizionamento ivi custodite.
- **21.mo piano:** presso l'ingresso lato ponente e l'ingresso lato levante, per ragioni di sicurezza in quanto ingressi non presidiati a uffici di Polizia, nonché presso i locali in uso al Reparto Sicurezza Urbana, in prossimità dell'armadio blindato per la custodia dello stupefacente sottoposto a sequestro, in ragione della particolare natura del materiale custodito.
- **22.mo piano:** presso l'ingresso lato levante e l'ingresso lato ponente, per ragioni di sicurezza in quanto ingressi non presidiati a uffici di polizia.
- **23.mo piano:** presso l'ingresso lato levante e l'ingresso lato ponente, per ragioni di sicurezza in quanto ingressi presidiati solo saltuariamente a uffici di polizia.

- Sede di Via Oristano.

- **Area antistante all'accesso diretto al locale cd. "Magazzino Vestiario",** in ragione della particolarità del materiale ivi custodito e al suo ingente valore economico e del presidio non continuativo della sede.
- **Area antistante all'accesso diretto al locale di conferimento degli oggetti smarriti,** in ragione dei particolari obblighi giuridici di custodia in capo alla Civica Amministrazione, del potenziale valore economico degli oggetti in giacenza e del presidio non continuativo della sede da parte di personale di Polizia Locale;
- **Area antistante all'accesso interno al locale di conferimento dei corpi di reato,** in ragione dei particolari obblighi giuridici di custodia in capo alla Polizia Locale quale organo di PG, del potenziale valore economico degli oggetti sequestrati e del presidio non continuativo della sede da parte di personale di Polizia Locale;

Posto che i suddetti dispositivi implicano un **trattamento dei dati personali**, come definiti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (recepito in Italia con Il D.Lgs. n.101/2018), nonché dalla Direttiva (UE) n. 2016/680 (recepita in Italia con D.lgs. n. 51/2018) in materia di trattamenti effettuati dalle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati c

esecuzione di sanzioni penali, la Civica Amministrazione si impegna a trasmettere idonea e completa informativa sul trattamento dei dati a tutto il personale dipendente interessato.

Art. 3

Dispositivi di videosorveglianza

Le parti danno atto e concordano che nei punti sensibili indicati nell'art. 2 del presente CCDI verranno installati appositi sistemi di videosorveglianza costituiti da videocamere per la registrazione di immagini al fine di:

- garantire la massima sicurezza sia del patrimonio comunale, sia degli addetti di P.L. operanti
- poter acquisire, in costanza di illecito e/o situazioni critiche, tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'individuazione dell'eventuale responsabile.

Le parti, in conformità a quanto stabilito dall'**art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300** ("*Statuto dei Lavoratori*") e dall'**art. 4 del "Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza"**, concordano e danno atto che:

1 gli impianti di videosorveglianza indicati nel presente accordo saranno operativi H24 e 7 giorni su 7.

2 gli impianti di videosorveglianza indicati nel presente accordo limiteranno allo stretto indispensabile il campo di ripresa evitando, salvo insuperabili necessità tecniche:

- postazioni di lavoro (compresi gli schermi dei computer o altri dispositivi collocati sulle postazioni lavorative individuali o comuni);
- ingressi ai servizi igienici;
- aree dedicate alla pausa e alla ricreazione del personale (p.e. quelle ove sono collocati distributori automatici di cibi e bevande);
- dispositivi per la rilevazione della presenza in servizio (cd. "timbratrici") o loro equivalenti.

Qualora si verificassero le insuperabili necessità tecniche di cui al punto 2, la parte datoriale si impegna a limitare nella maggior misura possibile l'estensione del campo di videoripresa nelle aree protette, anche adottando accorgimenti quali lo spostamento delle postazioni individuali o comuni di lavoro o dei distributori automatici di cibi o bevande.

Le parti concordano e stabiliscono anche che il sistema di videosorveglianza verrà impiegato esclusivamente per le finalità espressamente indicate nell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Le parti concordano e stabiliscono infine che nelle aree comprese nel campo della videoripresa dovrà essere affissa adeguata cartellonistica informativa dell'attività di videoripresa in corso.

Le immagini raccolte potranno essere utilizzate per fini investigativi e/o per la ricostruzione di fatti aventi rilevanza penale e saranno conservate per un periodo di 7 giorni, salvo ulteriori esigenze di polizia giudiziaria, fatto salvo il rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

Art. 4

Scarico e gestione file

Il Comandante del Corpo, nella sua qualità di rappresentante del titolare del trattamento, individuerà un numero congruo di persone autorizzate al trattamento dei dati personali che si occuperanno della gestione dei *file* (scarico filmati, loro conservazione, eventuale utilizzo futuro) secondo il principio della minimizzazione del trattamento, e che verranno muniti di credenziali di accesso e gestioni individuali.

Art. 5

Abrogazioni

Il presente CCI sostituisce integralmente il CCDI n. 09/A del 30.03.2021.